CAPITOLO 12
Titoli di soggiorno per protezione sussidiaria, protezione speciale, protezione temporanea e casi speciali

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Permesso di soggiorno per "protezione speciale". – 3. Permesso di soggiorno per cure mediche. – 4. Permesso per calamità nel paese d'origine. – 5. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. – 6. Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. – 7. Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica. – 8. Permesso di soggiorno per stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo. – 9 Misure di assistenza per i lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali.

1. Introduzione

Il sistema del diritto d'asilo e della regolamentazione dei flussi migratori **non si esaurisce** nella sola concessione dello *status* di rifugiato, ma si articola in una serie variegata di **titoli di soggiorno** preposti a garantire tutela a fronte di differenti fattori di vulnerabilità, rischio o emergenza. Questo capitolo offre una disamina sistematica e comparata dei permessi rilasciati a seguito del riconoscimento della protezione sussidiaria, della protezione speciale, della protezione temporanea per sfollati e dei titoli di soggiorno per casi speciali e motivi premiali.

La materia si caratterizza per una complessa **evoluzione normativa**, segnata dal progressivo superamento dell'originaria "protezione umanitaria" — prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 quale clausola generale per grave compromissione della salute o dei diritti umani — e dalla sua frammentazione in ipotesi sanzionatorie, premiali e di tutela sociale espressamente tipizzate a partire dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, e da ultimo rimodulate, sotto il profilo del sistema logistico-recettivo e dei rimpatri, dal D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2026, n. 54).

Tra queste spiccano le fattispecie previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per motivi di protezione sociale (art. 18), per vittime di violenza domestica (art. 18bis), per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo (art. 18ter), oltre alle tutele per cure mediche (art. 19, comma 2, lett. *d-bis)*), per calamità (art. 20bis) e per atti di particolare valore civile (art. 42bis).

In questo quadro si inserisce l'istituto della **protezione speciale**, presidiato dal divieto inderogabile di *refoulement* e dall'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 per i casi in cui lo straniero rischi persecuzioni, tortura o trattamenti inumani e degradanti. L'ambito applicativo della protezione speciale ha subito una profonda contrazione ad opera del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (Decreto Cutro, convertito con L. 5 maggio 2023, n. 50), che ha abrogato i parametri legati al rispetto della vita privata e familiare *ex* art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (salvo il regime transitorio per i procedimenti pendenti al 5 maggio 2023), innalzato le soglie di accesso per cure mediche e calamità, e sancito il divieto di conversione in permesso per motivi di lavoro *ex* art. 6, comma 1bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

A tale quadro restrittivo si sovrappongono, nel 2026, le riforme procedurali introdotte dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (convertito dalla L. 7 agosto 2026, n. 145) che, in attuazione del Patto UE sulla migrazione e l'asilo, ha **ridefinito** i canali di esame e i presupposti di trattenimento connessi alla valutazione delle forme di protezione nazionale e complementare.

Attraverso l'analisi delle singole fattispecie, nelle pagine seguenti verranno trattati i presupposti sostanziali, la durata, i requisiti di rinnovo e il regime di convertibilità di ciascun titolo di soggiorno, tracciando un quadro esaustivo delle tutele ordinarie, straordinarie e complementari vigenti nell'ordinamento italiano.

2. Permesso di soggiorno per "protezione speciale"

Norme di riferimento: art. 32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; art. 19, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (convertito dalla L. 7 agosto 2026, n. 145).

L'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, stabilisce che **in assenza dei presupposti** per il riconoscimento della **protezione internazionale** e in presenza di gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione Territoriale, solo nei casi di ***no-refoulement***, ovvero quando ritenga necessario tutelare lo straniero o l'apolide dal rischio di persecuzione, trattamenti inumani e degradanti o violazioni sistematiche

dei diritti umani ovvero ricorrano obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per "**protezione speciale"**, in formato elettronico.

La giurisprudenza di legittimità e le circolari ministeriali (come la circolare del Ministero dell'Interno 18 ottobre 2018, n. 400/A/2018/12.214.18.2) hanno espressamente precisato che questo titolo di soggiorno non è rilasciabile qualora possa disporsi l'allontanamento dello straniero verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.

La normativa italiana, infatti, **vieta** il **respingimento** verso lo Stato in cui il cittadino straniero può essere oggetto o in cui non sia protetto da persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinione politica o condizione personale e sociale. Inoltre, il respingimento, l'allontanamento o l'estradizione di un cittadino straniero, non possono essere disposti verso uno Stato in cui non sia protetto dal rischio di tortura o nel quale siano accertate sistematiche violazioni dei diritti umani (ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Sul punto, la fondamentale sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 9 settembre 2021, n. 24413 (i cui principi di salvaguardia dei diritti fondamentali sono stati riaffermati dalla giurisprudenza successiva, tra cui la rilevante sentenza della Cass. 10 novembre 2025, n. 29593) ha stabilito che la valutazione della vulnerabilità dello straniero non può prescindere da un giudizio comparativo. Il giudice deve infatti verificare se il rimpatrio possa comportare la privazione del nucleo essenziale dei diritti umani e un significativo ed incolmabile scadimento delle condizioni di vita privata e familiare della persona, tale da violare i vincoli costituzionali (artt. 2 e 10 Cost.) e internazionali (art. 8 CEDU).

L'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, **prevede**:

- che nelle ipotesi di **rigetto** della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione Territoriale, potrà comunque **riconoscere** la protezione speciale trasmettendo gli atti al Questore, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- la **soppressione** della possibilità, da parte del Questore di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale quando sia stata presentata direttamente al Questore un'istanza al di fuori della procedura

di asilo, salvo i casi di trasmissione atti da parte della Commissione o le tutele di cui al comma 1.1 (art. 7, comma 1, lett. *c)*, n. 2.2, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50). Tale preclusione amministrativa all'accesso diretto in Questura viene blindata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, il quale inserisce l'esame della protezione speciale unicamente all'interno del canale d'asilo o dei canali di tutela giurisdizionale legati allo screening di frontiera.

Inoltre, lo stesso decreto al:

- comma 2, ha introdotto una **disciplina transitoria**, in base alla quale alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge in esame, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente Questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale, continuino ad applicarsi le norme abrogate dal comma 1;
- comma 2bis, ha previsto che ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del decreto continui ad applicarsi la **disciplina previgente**;
- comma 3, ha previsto che i permessi di soggiorno **già rilasciati** ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, siano rinnovati, per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Sul regime dei rinnovi si innestano le previsioni eccezionali del D.L. 31 dicembre 2025, n. 201 (convertito nella L. 27 febbraio 2026, n. 28), che ha disposto la proroga automatica o il rinnovo fino al 4 marzo 2027 dei titoli per protezione speciale già rilasciati in favore di specifiche popolazioni sfollate da scenari di crisi internazionale (tra cui i cittadini ucraini stanziali).

Il permesso di soggiorno, infine:

- ha **durata biennale** ed è prorogabile (se permangono le condizioni di vulnerabilità e i presupposti di protezione);
- prevede la possibilità di **svolgere attività lavorativa**;
- non dà più diritto al ricongiungimento familiare, mentre restano garantite l'iscrizione anagrafica, l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale;
- non può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro (art. 7, comma 1, lett. *a)*, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), fatto salvo il diritto di conversione limitato esclusivamente ai titoli rilasciati sotto il previgente regime transitorio e in corso di validità al maggio 2023, come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità del 2026.

L'art. 15 del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, ha apportato modifiche all'art. 5 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, attribuendo alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza a procedere alla **revoca** della protezione speciale, analogamente a quanto già previsto per la revoca delle forme tipiche di protezione internazionale. In particolare, è stato introdotto il comma 1quarter, ai sensi del quale, la protezione speciale può essere revocata qualora sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti.

Si precisa inoltre che ai procedimenti di revoca della protezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 33 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, che definisce le garanzie procedimentali da rispettare nei casi di revoca o cessazione della protezione internazionale.

3. Permesso di soggiorno per cure mediche

Norma di riferimento: art. 19, comma 2, lett. *d-bis)*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il permesso di soggiorno per cure mediche viene **rilasciato** a tutela del diritto alla salute dello straniero. La formulazione attuale della norma prevede il **divieto** di espulsione o respingimento nei confronti "*...degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale*".

Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, aveva inizialmente ampliato la **tutela** introducendo la formula delle "*gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie*". In seguito, questa disciplina è stata profondamente restretta a causa della modifica apportata dall'art. 7, comma 1, lett. *c)*, n. 3.1 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. Decreto Cutro), convertito con modificazioni

dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, che ha ripristinato il criterio più rigido delle "***patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine***".

A corredo della richiesta, deve essere allegata **idonea documentazione medica**, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il **permesso di soggiorno**, rilasciato in formato elettronico (PSE):

- ha la durata indicata dalla certificazione sanitaria su cui si basa, ma non superiore ad un anno ed è rinnovabile fino a che permangano le condizioni;
- consente di svolgere attività lavorativa (ma solo per il periodo della sua validità);
- non è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per espressa previsione del medesimo art. 7, comma 1, lett. *c)*, n. 3.2 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50;
- si può convertire in permesso per motivi familiari;
- permette l'iscrizione anagrafica;
- permette l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale.

4. Permesso per calamità nel paese d'origine

Norma di riferimento: art. 20bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Introdotto inizialmente dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, il permesso di soggiorno per calamità può essere **rilasciato** quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una **situazione** di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

L'inserimento del **requisito** della "eccezionalità" della calamità è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. *d)*, n. 1) del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (Decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

Il permesso di soggiorno, **rilasciato in formato elettronico**:

- ha una durata non superiore a sei mesi ed è rinnovabile per periodi di ulteriori sei mesi, ferma restando la persistenza delle condizioni di eccezionale calamità nel Paese di origine (modifica apportata dall'art. 7, comma 1, lett. *d)*, n. 2.1 del citato D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50);
- dà la possibilità di svolgere attività lavorativa;
- può essere utilizzato esclusivamente sul territorio nazionale;